

## COMUNE di VECCHIANO GUIDA INFORMATIVA IMU 2020

Il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente. Al contempo il medesimo comma 738 ha disciplinato la nuova IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019.

### **IMU – Imposta Municipale Propria**

L'IMU, già conosciuta dal 2012, è una imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali e loro pertinenze** non ricadenti tra le abitazioni di lusso (catastalmente ricomprese nelle categorie A1, A8 o A9).

Il versamento **in acconto** per l'anno d'imposta 2020 dovrà essere effettuato entro il **16 giugno 2020**.

La rata in acconto dovrà essere pari alla metà di quanto versato **a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019**; ricordiamo le aliquote IMU e TASI dell'anno 2019, occorrenti per il versamento in acconto IMU 2020.

<i>Tipologia immobile:</i>	<i>Aliquota IMU 2019</i>	<i>Aliquota TASI 2019</i>	<i>Aliquota Totale</i>
<i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9), unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze</i>	<b>6,00 ‰</b>	-	<b>6,00 ‰</b>
<i>Abitazione concesse in uso gratuito a parenti in line retta entro il I° (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale, escluso le abitazioni di categoria A1, A8 e A9</i>	<b>8,60 ‰</b>	-	<b>8,60 ‰</b>
<i>Immobili ad uso produttivo classificati in categoria D</i>	<b>9,60 ‰</b>	-	<b>9,60 ‰</b>
<i>Altri immobili (immobili locati o a disposizione, terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc...)</i>	<b>10,60 ‰</b>	-	<b>10,60 ‰</b>
<i>Unità immobiliari tenute a disposizione, ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D</i>	-	<b>0,40 ‰</b>	<b>0,40 ‰</b>

Pertanto per le fattispecie imponibili che nel 2019 prevedevano il versamento della sola TASI, si deve provvedere al versamento a titolo di IMU nell'anno 2020.

Analogamente, per le fattispecie imponibili che nel 2019 prevedevano sia il versamento dell'IMU che quello della TASI, occorre effettuare il versamento, per il 2020, della sola IMU, sommando gli effetti della applicazione delle due aliquote in vigore nell'anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno deliberate per l'anno 2020.

### **NOVITA' IMU 2020 PER LA RATA DI ACCONTO**

L'articolo 177 del DL 19/05/202 n. 34 ha stabilito l'esenzione dal pagamento IMU, per la rata di acconto, per:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

### **CONFERMA AGEVOLAZIONI IMU GIA' IN VIGORE**

Si ricordano le agevolazioni, sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente:

**La base imponibile è ridotta del 50 per cento**, per:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico**;
- b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per **le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ed inoltre:

- d) per le **abitazioni locate a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75%.

Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24. Per il calcolo dell'imposta si rimanda alla consultazione del sito web <https://www.sepi-pisa.it>

**Codici tributo IMU** da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

<i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9), unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze</i>	<b>3912</b>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<b>3913</b>
<i>Immobili di categoria catastale "D" - quota Comune (2,5‰)</i>	<b>3930</b>
<i>Immobili di categoria catastale "D" - quota Stato (7,6‰)</i>	<b>3925</b>
<i>Terreni</i>	<b>3914</b>
<i>Aree fabbricabili</i>	<b>3916</b>
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</i>	<b>3939</b>
<i>Altri fabbricati</i>	<b>3918</b>

### **TASI - tributo sui servizi indivisibili**

Il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 **ha abolito questo tributo con decorrenza 01/01/2020.**

Per ogni altra informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda:

**Sito:** <https://www.sepi-pisa.it>      **Scrivi a Sepi:** <https://www.sepi-pisa.it/contact>

Call center 800.432.073 - Telefono 050 220.561 - FAX 050 820.850